



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Tel. **02.21722.899**
Sito Internet: **www.lnd.it**

Segreteria e Programmazione gare:
Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail:
affarigeneralicrl@postalnd.it

Tesseramento:
Tel. 02.21722.206-207-235 - Fax 02.21722.231 - E.mail:
tesseramentocrl@postalnd.it

Sportello unico:
Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E-mail: societacrl@postalnd.it

Ufficio stampa e Pubbliche relazioni:
Tel./Fax 02.21722.238 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@postalnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:
Tel. 02.21722.408-410



Stagione Sportiva 2010/2011 Comunicato Ufficiale N°3 del 15/07/2010

1. Comunicazioni FIGC	44
1.1 Modifica comma 10 dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC.....	44
1.2 Rinuncia al campionato di 3 ^a categoria in favore di campionato del settore per l'attività giovanile e scolastica stagione sportiva 2010/2011	45
1.3 Rinuncia al campionato di 3 ^a categoria in favore di campionato del settore per l'attività giovanile e scolastica stagione sportiva 2010/2011	46
1.4 Rinuncia al campionato di 3 ^a categoria in favore di campionato del settore per l'attività giovanile e scolastica stagione sportiva 2010/2011	46
2. Comunicazioni della L.N.D.	46
3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia.....	46
3.2 Segreteria	46
3.2.1 Variazioni organigramma	46
3.2.2 Completamento organici campionati regionali.....	47
3.2.3 Chiusura uffici C.R.L.	48
3.2.4 Società inattive stagione sportiva 2010/2011	48
3.2.5 Codice fiscale calciatori	48
3.2.6 Completamento organici – errata corrige.....	48
3.2.7 Richieste posizioni calciatori	49
3.2.8 Servizio di consulenza assicurativa	49
3.2.9 Errata – corrige elenco calciatori svincolati art. 108 (all. cu n. 2 dell'8/07/2010)	49
4. Comunicazioni per l'attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L.	49
4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D.	49
4.1.1 Completamento organici Giovanissimi regionali "B" e Allievi e Giovanissimi fascia B ecc. ..	49
4.2 Attività di Base.....	50
4.2.1 Primo campus estivo federale	50
4.2.2 Referto gare attività di base	53
4.2.3 Modalità svolgimento gare attività di base	53
5. Notizie su Attività Agonistica.....	53
6. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale	53
7. Rettifiche	57

1. Comunicazioni FIGC

1.1 Modifica comma 10 dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Presidente

- vista la delega conferita dal Consiglio Federale l'8 giugno 2010
- ritenuto opportuno modificare il comma 10 dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- d'intesa con i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare il comma 10 dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

all. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 52	Art. 52
Titolo sportivo	Titolo sportivo
1. ... Omississ ...	1. INVARIATO
2. ... Omississ ...	2. INVARIATO
3. ... Omississ ...	3. INVARIATO
4. ... Omississ ...	4. INVARIATO

5. ... Omississ ...	5. INVARIATO
6. ... Omississ ...	6. INVARIATO
7. ... Omississ ...	7. INVARIATO
8. ... Omississ ...	8. INVARIATO
9. ... Omississ ...	9. INVARIATO
10. In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Nel caso sia consentita la partecipazione al Campionato Interregionale, la società dovrà versare un contributo alla FIGC non inferiore ad euro 300.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.	10. In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza , la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00 . E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

1.2 Rinuncia al campionato di 3[^] categoria in favore di campionato del settore per l'attività giovanile e scolastica stagione sportiva 2010/2011

Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l'istanza, ha autorizzato la società C.G. SAN VITTORE OLONA di San Vittore Olona (MI), 3[^] cat., a disputare durante la stagione sportiva 2010/2011, il campionato del settore per l'attività giovanile e scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione (16/10/1998) ed il numero di matricola (675631). Nel contempo, ha disposto lo svincolo d'autorità dei calciatori già tesserati, previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., con decorrenza 6 luglio 2010.

1.3 Rinuncia al campionato di 3[^] categoria in favore di campionato del settore per l'attività giovanile e scolastica stagione sportiva 2010/2011

Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l'istanza, ha autorizzato la società A.C. LA COMINA di Milano, 3[^] cat., a disputare durante la stagione sportiva 2010/2011, il campionato del settore per l'attività giovanile e scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione (01/07/1978) ed il numero di matricola (66572). Nel contempo, ha disposto lo svincolo d'autorità dei calciatori già tesserati, previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., con decorrenza 6 luglio 2010.

1.4 Rinuncia al campionato di 3[^] categoria in favore di campionato del settore per l'attività giovanile e scolastica stagione sportiva 2010/2011

Si rende noto che il presidente della F.I.G.C. ritenendo giustificata l'istanza, ha autorizzato la società G.S. SENNA COMASCO di Capiago Intimiano (CO), 3[^] cat., a disputare durante la stagione sportiva 2010/2011, il campionato del settore per l'attività giovanile e scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione (27/07/2000) ed il numero di matricola (675830). Nel contempo, ha disposto lo svincolo d'autorità dei calciatori già tesserati, previsto dall'art. 110 n. 1 N.O.I.F., con decorrenza 6 luglio 2010.

2. Comunicazioni della L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

3.2 Segreteria

3.2.1 Variazioni organigramma

Si comunica che tutte le variazioni all'organigramma della società, andranno effettuate tramite la procedura utilizzata per le iscrizioni al campionato 2010/2011:

- Organigramma stagione corrente
- + aggiungi (nominativo) conferma
- + stampe – variazioni organigr.

A stampa effettuata inviare una copia debitamente firmata all'ufficio "sportello unico", fax n. 02/21722230, allegando il verbale di delibera della variazione medesima.

3.2.2 Completamento organici campionati regionali

Si rende noto, che a seguito delle fusioni (serie C femm.), delle rinunce (juniores regionali) e delle mancate iscrizioni si sono resi disponibili i seguenti posti che sono stati assegnati alle società di cui appresso:

Campionato Promozione

- 918790 F.C. DALMINE FUTURA
- 52210 U.S. TIRANESE ASD

Campionato Prima categoria

- 75649 ASD NUOVA VALSABBIA
- 68288 C.S. FERRERA ERBOGNONE
- 920506 ASD PORTO 2005

Campionato Seconda categoria

- 676097 ASD ZACCARIA
- 676147 POL. LISCATE ASD
- 930633 ASD ORZINUOVI
- 915637 POL. ORATORIO MOZZANICA
- 675815 CSD SAIANO
- 918823 ASD MOJAZZA
- 930006 ASD SPORTING T.L.C. 1967

Campionato juniores regionali A

- 78937 F.C. ALBATE CALCIO
- 675898 U.S. VILLANOVESE

Campionato juniores regionali B

- | | | |
|----------|-------------------------|------------------------------|
| - 63133 | A.C. BUSSERO | coppa disciplina punti 3,75 |
| - 65552 | G.S. MASCAGNI | coppa disciplina punti 17,95 |
| - 915436 | F.C. AURORA TRAVAGLIATO | coppa disciplina punti 11,25 |
| - 76382 | RIGAMONTI NUVOLERA | coppa disciplina punti 12,15 |

Femminile serie C

- 62127 A.C. ISOLA CORBETTA

Tutte le società sopraelencate ammesse ai campionati di competenza devono versare l'importo a conguaglio relativo alla specifica categoria entro il 20 LUGLIO 2010 pena l'annullamento dell'ammissione.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo assegno circolare intestato a - L.N.D. Comitato Regionale Lombardia.

Importi a conguaglio per categoria:

promozione	1600,00 euro
prima categoria	700,00 euro
seconda categoria	600,00 euro
juniores fascia A e B	300,00 euro
femminile serie C	250,00 euro

3.2.3 Chiusura uffici C.R.L.

Si rende noto che gli uffici del C.R.L. rimarranno chiusi per ferie da

lunedì 09 a venerdì 20 agosto 2010

il comitato riaprirà lunedì 23 agosto 2010.

3.2.4 Società inattive stagione sportiva 2010/2011

918875	A.S.D. CALCETTO PONTIROLO
930567	A.S.D. PGS CALCIO
913837	A.S.D. NUOVA POL. CASAZZA
58294	A.S.D. ROVATO TRENZANO
914158	A.S.D. CITTA DI MEDA 1913
920509	A.S.D. ABBIAATE
930686	A.S.D. ALASTAR MILANO
915758	ATLETICO CAGIVA
917090	POL. C.G.B. CALCIO
77867	F.C. PENDOLINA PARKHOTEL CA' NOA (solo attività femminile)
200666	A.S.D. AMOR SPORTIVA(solo attività femminile)
919141	ATHLETIC SESTO

3.2.5 Codice fiscale calciatori

Dalla stagione 2010/2011 è **obbligatorio inserire il codice fiscale sui moduli di tesseramento.**

La casella da compilare per il codice fiscale, nel modulo di richiesta tesseramento, è posta sotto IL COGNOME E NOME del calciatore.

3.2.6 Completamento organici – errata corrige

Alla pag. 31, del c.u. n. 2 dell' 8/07/2010, punto 3.2.2 Completamento organici campionati regionali si legga:

Campionato promozione

70/214 A.C. BORGOSATOLLO e NON 675642 S.S. BORGOLOMBARDO

3.2.7 Richieste posizioni calciatori

Si comunica che per consentire l'inserimento delle pratiche di svincoli il servizio di risposta alle richieste di posizioni calciatori verrà sospeso fino al 30 luglio p.v.

3.2.8 Servizio di consulenza assicurativa

Si comunica che il servizio di consulenza assicurativa sarà sospeso da giovedì 22 luglio p.v., riprenderà il 26 agosto 2010.

3.2.9 Errata – corregge elenco calciatori svincolati art. 108 (all. cu n. 2 dell'8/07/2010)

Si depenni:

4669092 PAREDI DAMIANO 28/07/1992 675104 G.S. ARCELLASCO
documento mancante della firma del legale rappresentante della società

4. Comunicazioni per l'attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L.

4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D.

4.1.1 Completamento organici Giovanissimi regionali "B" e Allievi e Giovanissimi fascia B ecc.

Organico Giovanissimi regionali "B" - stagione sportiva 2010/2011

A fronte della inattività della società Città di Meda viene ammessa la sottoelencata società:

- 68284 A.S. BREBBIA

Organico Allievi regionali fascia "B" ecc. - stagione sportiva 2010/2011 (classe 1995)

A fronte delle rinunce delle Soc. Albacrema – Merate – Palazzolo - Pizzighettone - Sarnico vengono ammesse le sottoelencate società:

- 64834 U.S.D.MARIANO CALCIO
- 40240 S.S.D.PRO LISSONE
- 78990 POL. SANT'ALESSIO
- 917105 A.C. BRESSANA
- 202574 POL. CEDRATESE

Organico Giovanissimi regionali fascia "B" ecc. stagione sportiva 2010/2011
(classe 1997)

A fronte della rinuncia delle Soc.: Pizzighettone viene ammessa la sottoelencata società:

- 18900 U.S. FOLGORE VERANO

4.2 Attività di Base

4.2.1 Primo campus estivo federale

La F.I.G.C. - SGS in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti organizzano il primo campus estivo federale sperimentale nel periodo dal 22 al 28 agosto presso una località turistica (Salice Terme o Valtellina).

Località e luogo di svolgimento preciso del campus verranno specificate nei prossimi comunicati ufficiali.

Si prevede di ammettere al campus un gruppo di 40 bambini/e di 9-10 anni di età (nati nel 2000 - 2001) per il campo in questione che verranno selezionati/e con i seguenti criteri:

Le società operanti nel settore giovanile effettueranno la segnalazione dei bambini/e che intendo far partecipare al campus federale indicando anche l'accompagnatore (preferibilmente un dirigente o un istruttore oppure anche un genitore).

Le società sceglieranno il bambino da inviare per merito, impegno, comportamento, interesse e motivazione specifica per l'attività calcistica anche eventualmente rientranti nelle fasce riservate.

Segnalazione delle società affiliate alla LND.

Verranno riservati n. 10 posti per bambini/e extracomunitari ;

Verranno riservati 10 posti per bambini/e i cui genitori hanno condizione economica disagiata

I bambini dovranno essere accompagnati da un dirigente/istruttore/genitore.

CONDIZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE AL CAMPUS E' L'ISCRIZIONE DI UN ACCOMPAGNATORE DIRIGENTE/ISTRUTTORE/GENITORE

Potranno partecipare al campus i bambini/e provenienti da tutte le delegazioni con riserva di due posti per la Federazione organizzatrice.

Considerando l'esiguità dei posti si formerà una graduatoria a seconda della data e ora di ricevimento della domanda di adesione, con preferenza per i bambini segnalati dalle scuole calcio qualificate o riconosciute.

ARTICOLAZIONE GIORNATA TIPO DEL CAMPO ESTIVO

Si prevede di far svolgere delle attività a carattere multi sportivo durante la mattinata con l'ausilio di educatori specializzati e qualificati e con l'attiva partecipazione di dirigenti/istruttori e/o genitori accompagnatori che consenta di sviluppare i prerequisiti motori necessari per lo svolgimento dell'attività calcistica.

Nel pomeriggio verranno svolte esercitazioni specifiche per il miglioramento delle abilità di carattere tecnico e tattico (tattica individuale) del gioco del calcio specifiche per la fascia di età corrispondente con l'ausilio di tecnici federali specializzati.

Nella prima serata animazione e momenti gioco per bambini con l'ausilio anche dello psicologo per la valutazione comportamentale dei bambini/ partecipanti.

Nella serata verrà svolto un corso di formazione per i Dirigenti/Istruttori accompagnatori.

Lo staff sarà composto da tecnici federali educatori laureati in scienze motorie, psicologo, medico, posturologo.

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GIORNATA

Ore 8.30 Colazione

Ore 9.00-11.00 Attività multi sportive polivalenti

Ore 12.30 Pranzo

Ore 14.00 Riposo

Ore 15.30-17.30 Attività specifica tecnico tattica

Ore 19.30 Cena

Ore 21.00 Animazione e giochi di gruppo per i ragazzi

Ore 20.30 Formazione per i dirigenti

Ore 22.30 Riposo

COSTI:

I bambini/e parteciperanno gratuitamente

Gli accompagnatori dovranno versare la quota di €. 280,00 che comprende soggiorno in pensione completa, abbigliamento(polo e pantaloncini LND), corso di formazione per dirigenti con attestato finale. Testi di supporto al corso.

Il corso verrà attivato solo in caso di raggiungimento dei 40 posti disponibili.

Il modulo di iscrizione sotto riportato dovrà essere inviato direttamente al Comitato Regionale Lombardo del settore giovanile e scolastico via fax al n.02/21722302 o 02/21722310 oppure via mail agli indirizzi lombardia.sgs@figc.it o base.lombardiasgs@figc.it.

Le società verranno poi contattate dalla Federazione per la formalizzazione dell'iscrizione.

MODULO DI ISCRIZIONE

SOCIETA' COMUNE DI.....

RESPONSABILE..... telefono.....cel.....

Mail.....

BAMBINO

NOME..... COGNOME.....

ANNO DI NASCITA.....RESIDENZA.....

GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA'

NOME.....COGNOME.....

CODICE FISCALE.....RESIDENZA.....

TEL.....CEL.....MAIL.....

Io sottoscritto genitore autorizzo la partecipazione di mio figlio/a al campus federale

In fede

.....

ACCOMPAGNATORE

NOME.....COGNOME.....

DATA DI NASCITA.....LUOGO DI NASCITA.....

COD. FISCALE.....RESIDENZA.....

TEL.....CEL.....MAIL.....

QUALIFICA DIRIGENTE / ISTRUTTORE / GENITORE

Mi impegno una volta accettata la domanda da parte della federazione a versare la quota di €. 280,00 quale corrispettivo per la partecipazione al campus estivo federale

In fede

.....

4.2.2 Referto gare attività di base

Si comunica che per la refertazione delle gare dell'attività di base dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello allegato al presente comunicato.

4.2.3 Modalità svolgimento gare attività di base

Si comunica che per la prossima stagione sportiva 2010/2011 le modalità di svolgimento delle gare nell'attività di base sono da intendersi esclusivamente quelle riportate sul c.u. n. 49 del 24/06/2010.

5. Notizie su Attività Agonistica

Nessuna comunicazione

6. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

(RIUNIONE DEL GIORNO 1 LUGLIO 2010)

Collegio Giudicante avv. Sergio Carnevale (Presidente F.F.) avv. Paolo Altomare e avv. Vincenzo Barone (Componenti); rag. Orazio SERAFINO (Segretario)
Rappresentante AIA: Andrea Turturro

**RECLAMO SOCIETA' U.S. ROMANESE
CAMPIONATO CATEGORIA PROMOZIONE GIRONE D
GARA del 9 MAGGIO 2010 tra U.S. ROMANESE – FORZA E COSTANZA
COM. UFF. n. 43 del Comitato R.L. datato 13 MAGGIO 2010**

La società U.S. ROMANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inibito il proprio dirigente Lamera Renato fino al 12 gennaio 2011 e comminato alla ricorrente a titolo di responsabilità oggettiva l'ammenda di euro 500,00. La società U.S. ROMANESE ricorre a codesta Commissione Disciplinare chiedendo preliminarmente di essere sentita in audizione e nel merito insiste affinché le sanzioni inflitte dal G.S. vengano ridotte in quanto considerate sproporzionate in relazione ai fatti addebitati.

La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che all'udienza del 1 luglio 2010 è comparso in rappresentanza della società ricorrente il sig. Nicoli Giuseppe, giusta delega agli atti del presidente della U.S. Romanese, rileva quanto segue:

la ricostruzione dei fatti svolta dalla reclamante anche in sede di audizione è priva di valenza probatoria e di qualsiasi riscontro. In realtà, dall'esame del referto arbitrale, il quale forma piena prova in ordine al comportamento dei tesserati nel corso delle gare,

emerge come il Lamera Renato abbia tenuto un reiterato comportamento gravemente irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Il rapporto arbitrale descrive chiaramente l'accaduto.

Al termine della gara, mentre l'arbitro si accingeva a rientrare negli spogliatoi notava che un cancello per l'ingresso del pubblico era aperto e che all'interno della zona spogliatoi era presente una persona non identificata e non autorizzata. L'arbitro, pertanto, richiedeva al dirigente della U.S. Romanese Lamera Renato di adoperarsi per far uscire la persona non in distinta.

Alla richiesta del direttore di gara il Lamera Renato reagiva proferendo frasi gravemente irrispettose e minacciose e successivamente cercava di entrare negli spogliatoi.

Sul punto l'arbitro precisa che con fatica e solo grazie all'aiuto dei suoi assistenti riusciva a chiudere la porta.

In seguito, lo stesso Lamera Renato si presentava per firmare i documenti e dopo aver sbattuto violentemente la porta gettava per terra con forza le chiavi dell'autovettura dell'arbitro continuando a insultarlo.

Mentre il direttore di gara si avvicinava alla propria autovettura per lasciare l'impianto sportivo notava un'altra automobile posteggiata dietro alla sua che ne impediva l'uscita. A questo punto, accompagnato da due signori uno dei quali si identificava come il presidente della Romanese, il Lamera Renato si avvicinava all'arbitro e con fare ironico gli consigliava di chiamare il carro attrezzi; ridendo proferiva nuovamente minacce e gravi ingiurie nei confronti dell'arbitro e della sua famiglia. Solo dopo qualche tempo l'autovettura che ostruiva il passaggio veniva spostata e l'arbitro e i suoi assistenti potevano lasciare tranquillamente l'impianto sportivo.

Pertanto, visto il reiterato comportamento tenuto dal dirigente Lamera Renato la sanzione comminatagli dal G.S. è congrua non potendo trovare accoglienza la richiesta avanzata dalla ricorrente di una riduzione dell'infrazione inflitta al proprio tesserato così come, alla luce degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione, appare meritevole di conferma l'ammenda comminata alla società.

Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare

RIGETTA

Il reclamo proposto è disposto ex art 29 n. 13 del C.D.S. di incamerare la relativa tassa.

(RIUNIONE DEL GIORNO 8 LUGLIO 2010)

Collegio Giudicante avv. Sergio Carnevale (Presidente F.F.) avv. Paolo Altomare e avv. Riccardo Rebecchi Componenti); rag. Orazio SERAFINO (Segretario)

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI OLIMPIA CALCIO CAMP. I° CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. FERRARO Fernando

per violazione dell'Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'Art. 32, commi I e VII, del Regolamento della LND come integrato nelle disposizioni contenute nel C.U. n. 1 s.s. 2009/2010 della LND – FIGC e dell'Art. 4, comma I, C.G.S. per non aver iscritto una propria squadra al Campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai Campionati Giovanili per stagione 2009/2010.

La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che i deferiti non si sono presentati avanti Questa Commissione e che il Rappresentante della Procura ha richiesto di affermare la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni contestate e condannarli

1) FERRARO Fernando alla inibizione di mesi due; 2) società OLIMPIA CALCIO ammenda di Euro 1.500,00;

MOTIVI DELLA DECISIONE

il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti.

Le sanzioni richieste dal Rappresentante della Procura Federale appaiono del tutto adeguate in relazione alla rilevanza dei fatti contestati.

Tanto premesso,

la Commissione Disciplinare Territoriale,

COMMINA

alla società OLIMPIA CALCIO Euro 1.500,00 di ammenda;

a FERRARO Fernando mesi due di inibizione.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI AS VISTARINO CAMP. I° CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. RUSCIONI Rosolino

per violazione dell'Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'Art. 32, commi I e VII, del Regolamento della LND come integrato nelle disposizioni contenute nel C.U. n. 1 s.s. 2009/2010 della LND – FIGC e dell'Art. 4, comma I, C.G.S. per non aver iscritto una propria squadra al Campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai Campionati Giovanili per stagione 2009/2010.

La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che i deferiti si sono presentati avanti Questa Commissione e che il Rappresentante della Procura ha richiesto di affermare la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni contestate e condannarli

1) RUSCIONI Rosolino alla inibizione di mesi due; 2) società AS VISTARINO ammenda di Euro 1.500,00;

MOTIVI DELLA DECISIONE

il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti.

Le sanzioni richieste dal Rappresentante della Procura Federale appaiono del tutto adeguate in relazione alla rilevanza dei fatti contestati.

Tanto premesso,

la Commissione Disciplinare Territoriale,

COMMINA

alla società AS VISTARINO Euro 1.500,00 di ammenda;

a RUSCIONI Rosolino mesi due di inibizione.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI POL. PRADALUNGHESE CAMP. II° CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. FIAMMARELLI Giovanni

per violazione dell'Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'Art. 43, comma V, del Regolamento della LND per essersi reso responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disatteso l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, il Comitato competente, nonché

la Sezione Medica del Settore Tecnico, dell'accertata inidoneità alla pratica agonistica di un suo calciatore tesserato, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che i deferiti non si sono presentati avanti Questa Commissione e che il Rappresentante della Procura ha richiesto di affermare la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni contestate e condannarli

1) FIAMMARELLI Giovanni alla inibizione di mesi due; 2) società POL. PRADALUNGHESE ammenda di Euro 1.500,00;

MOTIVI DELLA DECISIONE

il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti.

Le sanzioni richieste dal Rappresentante della Procura Federale appaiono del tutto adeguate in relazione alla rilevanza dei fatti contestati.

Tanto premesso,

la Commissione Disciplinare Territoriale,

COMMINA

alla società POL. PRADALUNGHESE Euro 1.500,00 di ammenda;

a FIAMMARELLI Giovanni mesi due di inibizione.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI ASD PADERNO DUGNANO CAMP. ALL PROV., DEL SUO PRESIDENTE SIG. SIMONI Patrizio e del calciatore CANDELORO Luigi, per violazione dell'Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'Art. 33 delle NOIF e dell'Art. 4, comma I, C.G.S. per aver tesserato un calciatore già vincolato per altra società, con richiesta di tesseramento sottoscritta dal giovane calciatore e dai di lui genitori.

La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che i deferiti, dopo un supplemento di indagine, hanno richiesto l'applicazione dell'Art. 23 C.G.S. ed hanno concordato con il Rappresentante della Procura Federale le seguenti sanzioni Euro 450,00 di ammenda per la ASD PADERNO DUGNANO, giorni 40 di inibizione per il sig. SIMONI Patrizio e 80 giorni di squalifica per il calciatore CANDELORO Luigi; tali sanzioni hanno tenuto conto della riduzione di pena prevista dall'Art. 23 del C.G.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

i comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazioni in atti e confermati dalle dichiarazioni del deferito, pertanto non può trovare luogo nel caso di specie un provvedimento di proscioglimento.

Tanto premesso,

la Commissione Disciplinare Territoriale,

- preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;
- ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione dell'entità e rilevanza dei comportamenti contestati

APPLICA

alla società ASD PADERNO DUGNANO Euro 450,00 di ammenda ,

al sig. SIMONI Patrizio giorni 40 di inibizione;

al calciatore CANDELORO Luigi 80 giorni di squalifica.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI ASD FC REAL MEZZOLA CAMP. CALCIO A 5, DEL SUO DIRIGENTE SIG. TARABINI Gianni e DEL CALCIATORE SIG. OREGIONI Alberto per violazione dell'Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'Art. 10, commi II e VI, CGS e dell'Art. 4, comma II, C.G.S. per aver impiegato il calciatore OREGIONI Alberto in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che il Rappresentante della Procura, in seguito a ulteriori ed approfondite indagini, peraltro sollecitate dal Questa Commissione, ha appurato che il calciatore si trovava in posizione regolare e pertanto ne chiedeva l'assoluzione.

Tanto premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che effettivamente il calciatore OREGIONI Alberto non si trovava in posizione irregolare,

ASSOLVE

i deferiti per non aver commesso il fatto.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

7. Rettifiche

Nessuna comunicazione

IL SEGRETARIO
Maria Cassetti

IL PRESIDENTE
Felice Belloli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 15 luglio 2010
